



PROVINCIA di TERNI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEL PARCO DI VILLA PAOLINA DI PORANO

Approvato con Delibera di Consiglio: n. 28 del 03/06/2013

I N D I C E

ART. 1	Oggetto	pag. 2
ART. 2	Soggetti ai quali può essere rilasciata la concessione d'uso e finalità	pag. 2
ART. 3	Iniziative di particolare interesse	pag. 4
ART. 4	Modalità e criteri per la concessione in uso	pag. 4
ART. 5	Durata della concessione	pag. 5
ART. 6	Atto di concessione	pag. 6
ART. 7	Responsabilità	pag. 6
ART. 8	Tariffe	pag. 7
ART. 8 Bis	Controlli e sanzioni	pag. 7
ART. 9	Sospensione e revoca delle concessioni	pag. 8
ART. 10	Entrata in vigore	pag. 8

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione d'uso saltuario e temporaneo del bene di proprietà della Provincia di Terni denominato Parco di Villa Paolina di Porano ed annessi - come meglio indicato nella planimetria allegata- con i suoi viali e giardini seicenteschi e settecenteschi che ne fanno uno dei parchi storici di maggiore rilevanza regionale per la varietà, lo sviluppo e la vetustà delle specie vegetali presenti e per l'importanza degli impianti paesistici.

La fruizione dell'ampio spazio verde è resa ancora più funzionale da una struttura di accoglienza denominata "limonaia" che permette di organizzare al meglio visite guidate collegate al turismo ed all'eco didattica.

Rimane in ogni caso escluso dal presente regolamento l'utilizzo della Villa, sede di alcuni dipartimenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e della porzione di Parco non aperta al pubblico (come da Del di G.P. n.181 del 13/09/2012).

ART. 2 – SOGGETTI AI QUALI PUO' ESSERE RILASCIATA LA CONCESSIONE D'USO E FINALITA'

Il Parco di Villa Paolina di Porano può essere concesso in uso ad Enti Pubblici, Associazioni, Organizzazioni politiche e Sindacali, Cooperative, Istituti scolastici ed a privati cittadini che ne facciano regolare richiesta per svolgervi manifestazioni che abbiano carattere sociale, culturale, e ricreativo e comunque per iniziative pubbliche.

Tutte le autorizzazioni sono comunque previamente sottoposte, di volta in volta, da parte dell'Ufficio preposto, ad una valutazione sotto il profilo della sicurezza dello

stato dei luoghi.

L'uso può essere consentito per l'organizzazione di feste, sagre, organizzate da soggetti o associazioni private o per fini commerciali, limitatamente ai seguenti spazi ed alle seguenti condizioni:

- potranno essere utilizzati gli spazi indicati nell'allegata planimetria ed in particolare: la parte pubblica del parco, la Limonaia e la ex casa del custode*.
- il concessionario deve in ogni momento consentire l'accesso da parte del personale di vigilanza dell'Ente;
- è fatto divieto di porre in essere iniziative che possano offendere la moralità pubblica ed il buon costume e comunque iniziative che risultino in contrasto con il valore storico, artistico e culturale della Villa, inserita nel circuito Parchi, Ville e Giardini dell'Umbria;
- l'eventuale delimitazione e chiusura degli spazi concessi dovrà essere eseguita a cura e spese del concessionario/utilizzatore previo parere dell'Ufficio dell'Ente a ciò preposto, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'iniziativa;
- sono a carico del concessionario tutte le spese relative all'iniziativa ed ai consumi per utenze.

L'Amministrazione Provinciale valuterà con successivi atti la possibilità di installare all'interno del Parco un punto di ristoro stagionale, la cui concessione dovrà essere affidata tramite procedura concorrenziale.

*Per la "ex casa del custode" la possibilità di concederla in uso ad altri soggetti potrà essere valutata solo dopo che il CNR abbia escluso una sua diretta utilizzazione, così come previsto all'art.2 dell'atto di concessione approvato con Del di G.P. n. 181 del 13/09/2012.

Non è consentito l'accesso alle autovetture ad eccezione di quelle di servizio dell'Ente e del CNR in un numero massimo di tre.

Non è consentito in nessun caso l'accesso alle autovetture all'interno del Parco, salvo per necessità dipendenti da esigenze di sicurezza, servizio antincendio ed interventi sanitari.

ART. 3 – INIZIATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE

In considerazione del fatto che nel parco si svolgono tradizionalmente manifestazioni quali il Concorso ippico e l'Esposizione Internazionale Canina, si stabilisce che le stesse, unitamente a quelle che dovesse promuovere l'Amministrazione Provinciale, hanno priorità rispetto ad altre iniziative concomitanti per le quali dovesse essere inoltrata richiesta di autorizzazione, ferme restando le altre disposizioni di cui al presente regolamento.

ART. 4 – MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO

La richiesta di concessione in uso debitamente motivata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare chiaramente: il genere di manifestazione che si intende organizzare, una breve descrizione dell'iniziativa, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare lo

spazio stesso etc.

Le richieste verranno istruite secondo l'ordine di arrivo presso l'Ufficio Protocollo dando tuttavia priorità a quelle inerenti a manifestazioni che abbiano carattere sociale, culturale e ricreativo o comunque per iniziative pubbliche e nel rispetto dei principi del presente regolamento. Esse verranno esaminate periodicamente (e comunque prima del periodo estivo) da un Comitato di indirizzo all'uopo costituito, formato da cinque componenti di cui due in rappresentanza della Provincia di Terni, due in rappresentanza del Comune di Porano ed uno designato dal CNR, precisando che in caso di contrasto tra i membri la decisione finale sarà espressa dalla Provincia in qualità di Ente proprietario.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Parco di Villa Paolina di Porano può essere concesso in uso a terzi per periodi brevi o per periodi ricorrenti. Sono ricorrenti le concessioni che consentano al concessionario di utilizzare lo spazio per più di una volta in giorni e momenti prestabiliti anche non consecutivi in un periodo determinato. E' vietata la concessione in uso permanente. La durata massima della concessione è stabilita in giorni 30, fatta eccezione per particolari iniziative e per quelle di cui all'art.3.

ART. 6 – ATTO DI CONCESSIONE

La concessione in uso temporaneo del Parco è rilasciata dal Dirigente del Settore competente per materia dietro versamento da parte del concessionario dell'apposita tariffa.

Tutte le autorizzazioni si intendono a titolo oneroso fatta eccezione per quelle promosse dalla Provincia di Terni e per quelle organizzate da istituti scolastici.

In sede di rilascio l'Ufficio verificherà la compatibilità delle finalità d'uso della richiesta con le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Provinciale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da danni che a qualsiasi titolo si verifichino nel corso della manifestazione. Il concessionario è responsabile direttamente restando a suo esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

E' fatto obbligo ai concessionari privati di versare una cauzione a garanzia di eventuali danni, proporzionata alla durata ed alla tipologia dell'uso. La cauzione sarà restituita al termine della concessione previa verifica dello stato dei luoghi.

ART. 8 – TARIFFE

a) Manifestazioni culturali ricreative e sociali	€. 70,00 al giorno €. 150,00 al giorno*
b) Iniziative /uso che hanno carattere commerciale o di promozione pubblicitaria	€. 150,00 al giorno €. 300,00 al giorno*
c) Iniziative/uso da parte di privati con accesso esclusivo agli invitati	€. 500,00 al giorno €. 1.000,00 al giorno*

*** iniziative con intrattenimento gastronomico/ristorazione**

Le tariffe si intendono comprensive dei costi per utenze fino al limite massimo della potenza attualmente disponibile.

Qualora il concessionario necessiti di potenza superiore a quella disponibile dovrà inoltrare al gestore apposita richiesta di attivazione straordinaria.

ART. 8 Bis – CONTROLLI E SANZIONI

L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e/o vigilanza previsti dalla legge o da regolamenti. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori del parco pubblico sul comportamento da tenere sino alla disposizione di allontanamento dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento.

L' inosservanza delle prescrizioni del regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00. Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti la Provincia può disporre l'esclusione da ulteriori concessioni provvedendo altresì ad incamerare la cauzione, salva ogni altra azione per il maggior danno.

ART. 9 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

La provincia potrà comunque sospendere o revocare la concessione qualora si manifestino esigenze prioritarie di interesse pubblico o in presenza di situazioni imprevedibili senza che la parte richiedente abbia nulla a pretendere ad alcun titolo o ragione.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale per garantirne la massima diffusione.